

NESSUN OBBLIGO PER I DOCENTI DOPO IL TERMINE DELLE LEZIONI AL DI FUORI DI QUELLI DELIBERATI DAI COLLEGI DOCENTI

Con l'arrivo del mese di giugno e la sospensione delle lezioni per la pausa estiva i docenti si chiedono quali siano gli obblighi di lavoro e gli adempimenti a cui sono tenuti. Giova ricordare che i doveri dell'insegnante sono scritti nel CCNL di comparto, e per la precisione negli artt. 28 e 29.

Nessun altro tipo d'impegno o impiego può essere richiesto o preteso. Come recita testualmente il comma 4 dell'art. 28 del CCNL Scuola vigente: *"gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento"*.

Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive.

Il piano, **comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti per massimo 40+40 ore** (cfr art 29 CCNL) nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.

I **docenti della scuola secondaria di secondo grado**, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, **devono rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno**, assicurando la presenza in servizio all'inizio dei giorni delle prove scritte come prevede l'ordinanza ministeriale n. 41 dell'11 maggio 2012 all'art. 11.

Ovviamente, **"essere a disposizione" non significa che il personale deve recarsi tutti i giorni a scuola a firmare o presenziare**, come qualche dirigente scolastico interpreta sbagliando o pretenderebbe illegittimamente.

Infatti, la nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980, ha precisato che: **"Appare in contrasto con il sistema previsto dai decreti presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l'imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole.**

Lo stesso principio è stato corroborato dalla **sentenza del Consiglio di Stato n. 173/1987 in cui si chiariva: "..Non è ipotizzabile l'imposizione dell'obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall'impegno in attività programmate**, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974".